



Bruxelles, 12.2.2020
COM(2020) 49 final

ANNEXES 1 to 6

ALLEGATI

della

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (codificazione)

ALLEGATO I

NORME DI COMUNICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVE AI CONTI FINANZIARI

Il presente allegato definisce le norme di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale che devono essere applicate dalle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione al fine di consentire agli Stati membri di trasmettere, mediante scambio automatico, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della presente direttiva. Il presente allegato espone inoltre le norme e le procedure amministrative che gli Stati membri devono adottare al fine di garantire l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale indicate qui di seguito.

SEZIONE I

OBBLIGHI GENERALI DI COMUNICAZIONE

- A. Fatte salve le parti C, D e E, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve trasmettere all'autorità competente del proprio Stato membro le seguenti informazioni relative ad ogni Conto Oggetto di Comunicazione registrato presso di essa:
1. il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza ed eventuali altre giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;
 2. il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
 3. il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
 4. il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
 5. nel caso di un Conto di Custodia:
 - a) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in

relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

- b) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;
- 6. nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
 - 7. nel caso di conti diversi da quelli di cui alla parte A, punti 5 e 6, l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.
- B. Le informazioni trasmesse devono indicare la valuta nella quale è denominato ciascun importo.
 - C. Nonostante la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione.
 - D. Nonostante la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se quest'ultimo non è rilasciato dallo Stato membro interessato o altra giurisdizione di residenza.
 - E. Nonostante la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita a meno che:
 - 1) l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sia altrimenti tenuta a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale oppure debba o abbia dovuto ottenerlo e comunicarlo conformemente a uno strumento giuridico dell'Unione che era in vigore il 5 gennaio 2015; e
 - 2) sia disponibile tra i dati rintracciabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.

SEZIONE II

OBBLIGHI GENERALI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

- A. Un conto è considerato come Conto Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in cui è identificato in quanto a tale a norma delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII e, salvo disposizioni contrarie, le informazioni in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione devono essere trasmesse con cadenza annuale nel corso dell'anno solare seguente all'anno a cui si riferiscono le informazioni.
- B. Il saldo o il valore di un conto è determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.
- C. Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore all'ultimo giorno di un anno solare, il saldo o il valore in questione devono essere determinati all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione che finisce con o entro tale anno solare.
- D. Ciascuno Stato membro può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a fare ricorso a prestatori di servizi al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previsti dal diritto nazionale, ma la responsabilità per tali obblighi resta in capo alle suddette Istituzioni Finanziarie.
- E. Ciascuno Stato membro può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione ad applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti ai Conti Preesistenti, nonché le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Conti di Importo Rilevante ai Conti di Importo Non Rilevante. Qualora uno Stato membro consenta che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti siano utilizzate per i Conti Preesistenti, continuano ad applicarsi le norme altrimenti applicabili ai Conti Preesistenti.

SEZIONE III

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE

- A. Introduzione. Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Persone Fisiche.
- B. Conti di Importo Non rilevante. Le seguenti procedure si applicano ai Conti di Importo Non Rilevante.
 - 1. Indirizzo di residenza. Qualora nei registri dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sia riportato, in base a Prove Documentali, un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, tale Istituzione Finanziaria può considerare la persona fisica Titolare del Conto come residente ai fini fiscali nello Stato membro o in altra giurisdizione in cui si trovi l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica Titolare del Conto sia una Persona Oggetto di Comunicazione.

2. Ricerca negli archivi elettronici. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga, in base a Prove Documentali, di un indirizzo di residenza attuale per la persona fisica Titolare del Conto, come stabilito nella parte B, punto 1, tale Istituzione Finanziaria deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per ciascuno dei seguenti indizi («*indicia*») e applicare la parte B, punti da 3 a 6:
 - a) identificazione del Titolare del Conto come residente di uno Stato membro;
 - b) attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in uno Stato membro;
 - c) uno o più numeri telefonici in uno Stato membro e nessun numero di telefono nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
 - d) ordini di bonifico permanente (diversi da quelli relativi al Conto di Deposito) a favore di un conto intrattenuto in uno Stato membro;
 - e) procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in uno Stato membro; oppure
 - f) indirizzo di fermo posta o «c/o» in uno Stato membro qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al Titolare del Conto.
3. Qualora nessuno degli *indicia* elencati nella parte B, punto 2, emerga dalla ricerca elettronica, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più *indicia* con il conto considerato o fino a che quest'ultimo non diventi un Conto di Importo Rilevante.
4. Qualora taluno degli *indicia* elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), emerga dalla ricerca elettronica o qualora si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più *indicia* con il conto considerato, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il Titolare del Conto come residente ai fini fiscali in ciascuno Stato membro per cui emerga un *indicium*, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto sia applicabile al conto considerato.
5. Qualora un indirizzo di fermo posta o «c/o» emerga dalla ricerca elettronica e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri *indicia* elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, nell'ordine più adeguato alle circostanze, effettuare una ricerca negli archivi cartacei, di cui alla parte C, punto 2, o cercare di ottenere dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali di tale Titolare del Conto. Qualora la ricerca cartacea non riesca a individuare alcun *indicium* e il tentativo di ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali non vada a buon fine, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare il conto all'autorità competente del proprio Stato membro come conto non documentato.

6. Nonostante la rilevazione di *indicia* di cui alla parte B, punto 2, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è obbligata a considerare un Titolare del Conto come residente di uno Stato membro se:
 - a) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono un indirizzo postale o di residenza attuale in tale Stato membro, uno o più numeri di telefono in tale Stato membro (e nessun numero di telefono nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione) o ordini di bonifico permanente (in relazione a Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito) a favore di un conto intrattenuto in uno Stato membro, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
 - i) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto dello Stato membro o degli Stati membri o di altra giurisdizione o altre giurisdizioni di residenza di tale Titolare del Conto che non comprendano lo Stato membro considerato; e
 - ii) Prove Documentali che attestino lo status di non soggetto all'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto;
 - b) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in tale Stato membro, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
 - i) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto dello Stato membro o degli Stati membri o di altra giurisdizione o altre giurisdizioni di residenza di tale Titolare del Conto che non comprendano lo Stato membro considerato; ovvero
 - ii) Prove Documentali che attestino lo status di non soggetto all'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto.
- C. Procedure di verifica rafforzata per i Conti di Importo Rilevante. Le seguenti procedure di verifica rafforzata si applicano in relazione ai Conti di Importo Rilevante.
 1. Ricerca negli archivi elettronici. Relativamente ai Conti di Importo Rilevante, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per verificare la presenza di uno o più *indicia* di cui alla parte B, punto 2.

2. Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prevedono appositi campi per tutte le informazioni di cui alla parte C, punto 3, e la loro l'acquisizione, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di tali informazioni, relativamente ai Conti di Importo Rilevante, per individuare la presenza di uno o più *indicia* di cui alla parte B, punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve altresì verificare l'attuale anagrafica principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni:
 - a) le più recenti Prove Documentali raccolte con riferimento al conto;
 - b) il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione;
 - c) la più recente documentazione acquisita dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità delle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC) o per altre finalità di legge;
 - d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide; e
 - e) eventuali ordini di bonifico permanente (diversi da quelli collegati a un Conto di Deposito) attualmente operanti.
3. Eccezione applicabile nel caso in cui le banche dati elettroniche contengano informazioni sufficienti. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui alla parte C, punto 2, qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati:
 - a) residenza del Titolare del Conto;
 - b) indirizzo postale e indirizzo di residenza del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
 - c) eventuale numero o eventuali numeri di telefono del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
 - d) nel caso di Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito, presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione o un'altra Istituzione Finanziaria);
 - e) presenza di un indirizzo di fermo posta ovvero «c/o» del Titolare del Conto; e
 - f) presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.
4. Richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui alla parte C, punti 1 e 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come Conti Oggetto di Comunicazione tutti i Conti di Importo Rilevante affidati ad un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali Conti Finanziari collegati a tali conti) se il responsabile del rapporto ha conoscenza

effettiva del fatto che il Titolare del Conto è una Persona Oggetto di Comunicazione.

5. Effetti del rilevamento di *indicia*
 - a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C non venga rilevato nessuno degli *indicia* di cui alla parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto di Comunicazione in conformità della parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più *indicia* con il conto.
 - b) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C vengano rilevati uno o più degli *indicia* elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), o qualora si produca un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più *indicia* con il conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuno Stato membro per cui sia identificato un *indicium*, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.
 - c) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C venga rilevato un indirizzo di fermo posta o «c/o» e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri *indicia* elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali, essa deve segnalare il conto all'autorità competente del proprio Stato membro come conto non documentato.
6. Se, al 31 dicembre 2015, un Conto Preesistente di Persona Fisica non costituiva un Conto di Importo Rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno di un anno solare successivo, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve completare le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C con riferimento a tale conto entro l'anno solare successivo all'anno in cui il conto diviene un Conto di Importo Rilevante. Qualora il conto considerato sia identificato come Conto Oggetto di Comunicazione in base a tale verifica, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare le informazioni richieste su tale conto relativamente all'anno in cui esso viene identificato come Conto Oggetto di Comunicazione e, per le annualità successive, con cadenza annuale, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.
7. Una volta che un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione abbia applicato le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C a un Conto di Importo Rilevante, negli anni successivi essa non è tenuta ad applicare nuovamente tali procedure allo stesso Conto di Importo Rilevante, ad eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui alla parte C, punto 4, a meno che tale conto sia non documentato, nel cui caso occorre che la

detta Istituzione Finanziaria riapplichì annualmente tali procedure fino a che il conto cessi di essere non documentato.

8. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto di Importo Rilevante a seguito del quale si associano al conto stesso uno o più degli *indicia* di cui alla parte B, punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuno Stato membro per cui sia identificato un *indicium*, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.
 9. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto individui eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti un conto. Ad esempio, qualora a un responsabile del rapporto sia comunicato che il Titolare del Conto ha un nuovo indirizzo postale in uno Stato membro, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e, nel caso in cui decida di applicare la parte B, punto 6, deve acquisire la documentazione appropriata dal Titolare del Conto.
- D. I Conti Preesistenti di Persone Fisiche identificati come Conti Oggetto di Comunicazione in base alla presente sezione vanno considerati tali per tutti gli anni successivi, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.

SEZIONE IV

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER NUOVI CONTI DI PERSONE FISICHE

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Persone Fisiche.

- A. Per i Nuovi Conti di Persone Fisiche, all'atto di apertura del conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione, che può essere parte della documentazione di apertura del conto, che consenta alla suddetta Istituzione Finanziaria di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni ottenute dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in connessione con l'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta ai sensi delle Procedure AML/KYC.
- B. Se l'autocertificazione stabilisce che il Titolare del Conto è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione e l'autocertificazione deve includere anche il NIF del Titolare del Conto per quanto riguarda tale Stato membro (fatta salva la parte D della sezione I) e la data di nascita.
- C. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento ad un Nuovo Conto di Persona Fisica a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può utilizzare l'autocertificazione originaria e deve

acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto.

SEZIONE V

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI ENTITÀ

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Entità.

- A. Conti di Entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decida altrimenti per quanto riguarda tutti i Conti Preesistenti di Entità o, separatamente, per ciascun gruppo chiaramente identificato di tali conti, un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato non superasse , al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 250 000 USD non è soggetto a verifica, identificazione o comunicazione in quanto Conto Oggetto di Comunicazione fintanto che detto saldo o valore aggregato non superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo.
- B. Conti di Entità soggetti a verifica. Un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato superasse , al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 250 000 USD e un Conto Preesistente di Entità che non superasse , al 31 dicembre 2015, tale importo ma il cui saldo o valore aggregato superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo sono soggetti a verifica in conformità delle procedure di cui alla parte D.
- C. Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, si considerano Conti Oggetto di Comunicazione solamente i conti detenuti da una o più Entità che sono Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.
- D. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.
 1. Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.
 - a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte in conformità delle Procedure AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in uno Stato membro. A tal fine, tra le informazioni che indicano che il Titolare del Conto è residente in uno Stato membro rientrano un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in uno Stato membro.

- b) Se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in uno Stato membro, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione a meno che non acquisisca un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto, o possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione.
2. Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Per quanto riguarda un Titolare di un Conto Preesistente di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla lettere a), b) e c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.
- a) Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione dal Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.
 - b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Ai fini della determinazione delle Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle Procedure AML/KYC.
 - c) Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili:
 - i) le informazioni raccolte e conservate in conformità delle Procedure AML/KYC, nel caso di un Conto Preesistente di Entità detenuto da una o più Entità Non Finanziarie con un saldo o valore aggregato che non supera un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD; o

- ii) un'autocertificazione, da parte del Titolare del Conto o di tale Persona che Esercita il Controllo, dello Stato membro o degli Stati membri o di un' altra giurisdizione o di altre giurisdizioni in cui la Persona che Esercita il Controllo è residente ai fini fiscali.
- E. Termini per le verifiche e procedure supplementari applicabili a Conti Preesistenti di Entità
- 1. La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che non superasse , al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 250 000 USD ma superi tale importo al 31 dicembre di un anno successivo deve concludersi entro l'anno solare successivo alla fine dell'anno in cui il saldo o valore aggregato del conto supera tale importo.
 - 2. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento ad un Conto Preesistente di Entità a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza del fatto o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto siano inesatte o inattendibili, essa deve rideterminare lo status del conto in conformità delle procedure di cui alla parte D.

SEZIONE VI

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I NUOVI CONTI DI ENTITÀ

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Entità.

Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Nuovi Conti di Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

- 1. Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.
 - a) Acquisire un'autocertificazione, che può essere parte dei documenti di apertura del conto, che consenta all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni acquisite dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi compresa la documentazione raccolta in conformità delle Procedure AML/KYC. Se l'Entità certifica di non avere una residenza ai fini fiscali, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile l'indirizzo della sede principale dell'Entità per determinare la residenza del Titolare del Conto.
 - b) Se l'autocertificazione indica che il Titolare del Conto è residente in uno Stato membro, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che non possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o

pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione per quanto riguarda detto Stato membro.

2. Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Riguardo ad un Titolare di un Nuovo Conto di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla lettere a), b) e c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.
 - a) Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come attendibile un'autocertificazione del Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.
 - b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle Procedure AML/KYC.
 - c) Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo.

SEZIONE VII

REGOLE SUPPLEMENTARI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari seguenti.

- A. Attendibilità delle autocertificazioni e delle Prove Documentali. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o Prove Documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o le Prove Documentali sono inesatte o inattendibili.

- B. Procedure alternative applicabili ai Conti Finanziari detenuti da persone fisiche che sono beneficiarie di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita e ai Contratti di Assicurazione di gruppo per i quali è Misurabile un Valore Maturato o ai Contratti di Rendita di gruppo. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può presumere che una persona fisica che sia il beneficiario (diverso dal proprietario) di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita che riceve un'indennità di decesso non sia una Persona Oggetto di Comunicazione e può considerare tale Conto Finanziario come diverso da un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia effettiva conoscenza, o non abbia motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha motivo di essere a conoscenza che un beneficiario di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita è una Persona Oggetto di Comunicazione se le informazioni raccolte dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ed associate al beneficiario contengono *indicia* di cui alla parte B della sezione III. Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha effettiva conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte B della sezione III.

Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare un conto finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo come un Conto Finanziario che non è un Conto Oggetto di Comunicazione fino alla data in cui un importo è dovuto al dipendente/titolare di un certificato o beneficiario, se il Conto Finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo soddisfa i seguenti requisiti:

- i) il Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o il Contratto di Rendita di gruppo è emesso nei confronti di un datore di lavoro e copre 25 o più dipendenti/titolari di certificato;
- ii) i dipendenti/titolari di certificato sono abilitati a ricevere qualsiasi valore contrattuale connesso alle loro quote ed a nominare dei beneficiari per l'indennità dovuta al momento del decesso del dipendente; e
- iii) l'importo aggregato dovuto a ciascun dipendente/titolare di certificato o beneficiario non supera un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD.

Per «Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato» si intende un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato che i) prevede una copertura per le persone fisiche che sono affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo, e ii) applica un premio a ciascun membro del gruppo (o membro di una categoria al suo interno) che è determinato indipendentemente dalle condizioni di salute del singolo a parte l'età, il genere e l'eventuale tabagismo del membro (o della categoria di membri) del gruppo.

Per «Contratto di Rendita di gruppo» si intende un Contratto di Rendita i cui beneficiari sono persone fisiche affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo.

C. Regole per l'aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria

1. Aggregazione dei Conti di persone fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona fisica, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve aggregare tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento ad un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. Ad ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.
2. Aggregazione dei conti di Entità. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da un'Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve prendere in considerazione tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento ad un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. Ad ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.
3. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona per stabilire se un Conto Finanziario sia un Conto di Importo Rilevante, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve inoltre, nel caso di Conti Finanziari di cui un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che siano direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti.
4. Inclusione negli importi dell'equivalente in altre valute. Tutti gli importi denominati nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro vanno intesi come tali da includere gli importi equivalenti in altre valute nazionali, come stabilito dal diritto nazionale.

SEZIONE VIII

DEFINIZIONE DI TERMINI

Si applicano le definizioni seguenti:

A. Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione

1. Per «Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione» si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria di uno Stato membro che non sia un'Istituzione

Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione. Per «Istituzione Finanziaria di uno Stato membro» si intende i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente in uno Stato membro, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori di tale Stato membro, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente in uno Stato membro, se tale succursale è situata in tale Stato membro.

2. Per «Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante» si intende i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente nella Giurisdizione Partecipante, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori della Giurisdizione Partecipante, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente nella Giurisdizione Partecipante, se tale succursale è situata in tale Giurisdizione Partecipante.
3. Per «Istituzione Finanziaria» si intende un'Istituzione di Custodia, un'Istituzione di Deposito, un'Entità di Investimento o un'Impresa di Assicurazioni Specificata.
4. Per «Istituzione di Custodia» si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, Attività Finanziarie per conto di terzi. Un'Entità detiene Attività Finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita.
5. Per «Istituzione di Deposito» si intende ogni Entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare.
6. Per «Entità di Investimento» si intende ogni Entità:
 - a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:
 - i) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di *future* su merci quotate;
 - ii) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
 - iii) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie o denaro per conto di terzi;
 - o
 - b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di Attività Finanziarie, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).

Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di

un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Il termine «Entità di Investimento» non include un'Entità che è un'Entità Non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui alla parte D, punto 8, lettere da d) a g).

Il presente punto va interpretato in conformità alla definizione di «istituzione finanziaria» di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

7. I termini «Attività Finanziaria» includono valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o *trust* diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, *swap* (ad esempio *swap* su tassi di interesse, *swap* di valute, *swap* di basi, *cap* di tasso di interesse, *floor* di tasso di interesse, *swap* su merci quotate, *swap* su titoli azionari, *swap* su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su *futures* o *forward* od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in merci quotate, in *swap*, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. I termini «Attività Finanziaria» non includono un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.
8. Per «Impresa di Assicurazioni Specificata» si intende ogni Entità che è una impresa di assicurazioni (o la holding di una impresa di assicurazioni) che emette Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita o è obbligata ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.

B. Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione

1. Per «Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione» si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria che è:
 - a) un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito;
 - b) un Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione, un Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta, un Fondo Pensione di un'Entità Statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale, o un Emittente Qualificato di Carte di Credito;
 - c) qualsiasi altra Entità che presenta un rischio ridotto di essere utilizzata a fini di evasione fiscale, ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di una delle Entità di cui alla parte B, punto 1, lettere a) e b), della presente direttiva e figura nell'elenco delle Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 7, della presente direttiva a condizione che il suo status di Istituzione Finanziaria

Non Tenuta alla Comunicazione non pregiudichi il conseguimento degli scopi della presente direttiva;

- d) un Veicolo di Investimento Collettivo Esente; o
 - e) un *trust*, nella misura in cui il rispettivo *trustee* è un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e comunica tutte le informazioni che debbono essere comunicate a norma della sezione I in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione del *trust*.
2. Per «Entità Statale» si intende il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un'«Entità Statale»). Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di uno Stato membro o altra giurisdizione.
- a) Una «parte integrante» di uno Stato membro o altra giurisdizione designa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di uno Stato membro o altra giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti dello Stato membro o altra giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale.
 - b) Un'«entità controllata» designa un'Entità che è distinta nella forma dallo Stato membro o altra giurisdizione o che costituisce altrimenti un'entità giuridica distinta, a condizione che:
 - i) l'Entità sia interamente detenuta e controllata da una o più Entità Governative, direttamente o attraverso una o più entità controllate;
 - ii) gli utili netti dell'Entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più Entità Governative, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato; e
 - iii) il patrimonio dell'Entità sia attribuito in a una o più Entità Governative in caso di scioglimento.
 - c) Il reddito non matura a beneficio di privati, se questi sono i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Tuttavia, il reddito è considerato maturare a beneficio di privati se deriva dal ricorso ad un'Entità Statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.
3. Per «Organizzazione Internazionale» si intende qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa

un'organizzazione sovranazionale) i) che consiste principalmente di governi; ii) che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con lo Stato membro; e iii) il cui reddito non matura a beneficio di privati.

4. Per «Banca Centrale» si intende un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo dello Stato membro stesso, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo dello Stato membro, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dallo Stato membro.
5. Per «Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione» si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici, indennità di invalidità o di decesso, oppure una combinazione di essi, a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che il fondo:
 - a) non abbia un unico beneficiario avente diritto a più del 5 % dell'attivo del fondo;
 - b) sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali; e
 - c) soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:
 - i) il fondo è generalmente esente dall'imposta sui redditi da capitale, o l'imposizione di tali redditi è differita o assoggettata ad un'aliquota ridotta, dato il suo status di regime pensionistico;
 - ii) il fondo riceve almeno il 50 % del totale dei suoi contributi [diversi dai trasferimenti di attività da altri piani pensionistici di cui alla parte B, punti 5, 6 e 7, o da conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)] dai datori di lavoro che lo finanziano;
 - iii) le distribuzioni o i prelievi dal fondo sono ammessi solo se si verificano eventi specifici connessi al pensionamento, all'invalidità o al decesso [eccetto le distribuzioni di rinnovo ad altri fondi pensionistici di cui alla parte B, punti 5, 6 e 7, o a conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)], o si applicano penalità a distribuzioni o prelievi effettuati prima di tali eventi specifici; o
 - iv) i contributi (diversi da determinati contributi di reintegro autorizzati) al fondo da parte dei dipendenti sono limitati con riferimento ai redditi da lavoro del dipendente o non possono superare annualmente un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 50 000 USD, applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII relativa all'aggregazione di conti e alla conversione valutaria.
6. Per «Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta» si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici e indennità di invalidità o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che:
 - a) il fondo abbia meno di 50 partecipanti;

- b) il fondo sia finanziato da uno o più datori di lavoro che non sono Entità di Investimento o Entità Non Finanziarie Passive;
 - c) i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro [diversi dai trasferimenti di attività dai conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)] siano limitati con riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione del dipendente;
 - d) i partecipanti che non sono residenti nello Stato membro in cui è stabilito il fondo non possano detenere più del 20 % dell'attivo del fondo; e
 - e) il fondo sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali.
7. Per «Fondo Pensionistico di un'Entità Statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale» si intende un fondo istituito da un'Entità Statale, da un'Organizzazione Internazionale o da una Banca Centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennità di invalidità o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti (o a persone designate da tali dipendenti), o che non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi personali eseguiti per l'Entità Statale, l'Organizzazione Internazionale o la Banca Centrale.
8. Per «Emittente Qualificato di Carte di Credito» si intende un'Istituzione Finanziaria che soddisfa i seguenti requisiti:
- a) è un'Istituzione Finanziaria esclusivamente in quanto è un'emittente di carte di credito che accetta depositi solo in contropartita di un pagamento del cliente eccedente il saldo dovuto a titolo della carta e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente; e
 - b) a partire dal 1° gennaio 2016 o anteriormente a tale data attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 50 000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e conversione valutaria. A tal fine, il deposito eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci.
9. Per «Veicolo di Investimento Collettivo Esente» si intende un'Entità di Investimento che è regolamentata come veicolo di investimento collettivo, a condizione che tutte le quote o azioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o attraverso persone fisiche o Entità che non sono Persone Oggetto di Comunicazione, escluse le Entità Non Finanziarie Passive aventi Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

C. Conto Finanziario

1. Per «Conto Finanziario» si intende un conto intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria; tale espressione include un Conto di Deposito, un Conto di Custodia e:
 - a) nel caso di un'Entità di Investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria. Tuttavia, l'espressione «Conto Finanziario» non comprende le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Entità che è un'Entità di Investimento unicamente perché i) presta consulenza in materia di investimenti e agisce per conto di, o ii) gestisce portafogli e agisce per conto di un cliente a fini di investimento, gestione o amministrazione di Attività Finanziarie depositate a nome del cliente presso un'Istituzione Finanziaria diversa da tale Entità;
 - b) nel caso di un'Istituzione Finanziaria non descritta alla parte C, punto 1, lettera a), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria, se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi della sezione I; e
 - c) qualsiasi Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato e qualsiasi Contratto di Rendita emesso da o intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria, diverso da una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di un'indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un Conto Escluso.

L'espressione «Conto Finanziario» non comprende alcun conto che sia un Conto Escluso.

2. L'espressione «Conto di Deposito» comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione Finanziaria nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o simile. Un Conto di Deposito include anche un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi.
3. Per «Conto di Custodia» si intende un conto (diverso da un Contratto di Assicurazione o da un Contratto di Rendita) che detiene una o più Attività Finanziarie a beneficio di un'altra persona.
4. Per «Quota nel Capitale di Rischio» si intende, nel caso di una società di persone che è un'Istituzione Finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un *trust* che costituisce un'Istituzione Finanziaria, una Quota nel Capitale di Rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del *trust*, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul *trust*. Una Persona Oggetto di Comunicazione è considerata un beneficiario di un *trust* se essa ha il diritto di ricevere dal *trust*, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una

distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.

5. Per «Contratto di Assicurazione» si intende un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.
6. Per «Contratto di Rendita» si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un Contratto di Rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.
7. Per «Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato» si intende un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore Maturato.
8. Per «Valore Maturato» si intende il maggiore tra i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza), e ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, l'espressione «Valore Maturato» non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di Assicurazione:
 - a) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;
 - b) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;
 - c) quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;
 - d) quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca ad un Contratto di Assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla parte C, punto 8, lettera b); o
 - e) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di Assicurazione per cui il premio è pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.

9. Per «Conto Preesistente» si intende:
- a) un Conto Finanziario intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione a partire dal 31 dicembre 2015;
 - b) qualsiasi Conto Finanziario di un Titolare del Conto, a prescindere dalla data in cui tale Conto Finanziario è stato aperto, se:
 - i) il Titolare del Conto detiene altresì presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione (o presso un'Entità Collegata nello stesso Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione) un Conto Finanziario che è un Conto Preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera a);
 - ii) l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione (e, se del caso, l'Entità Collegata nello stesso Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione) considera entrambi i suddetti Conti Finanziari, nonché tutti gli altri Conti Finanziari del Titolare del Conto che sono considerati come Conti Preesistenti ai sensi della lettera b), come un unico Conto Finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla parte A della sezione VII e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti Conti Finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto;
 - iii) relativamente ad un Conto Finanziario che è oggetto di Procedure AML/KYC, all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è permesso ottemperare a tali Procedure per il Conto Finanziario basandosi sulle Procedure AML/KYC espletate per il Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9, lettera a); e
 - iv) l'apertura del Conto Finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del Titolare del Conto se non ai fini della presente direttiva.
10. Per «Nuovo Conto» si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, aperto il 1 gennaio 2016 o successivamente, a meno che esso non sia considerato come un Conto Preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera b).
11. Per «Conto Preesistente di Persona Fisica» si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più persone fisiche.
12. Per «Nuovo Conto di Persona Fisica» si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più persone fisiche.
13. Per «Conto Preesistente di Entità» si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più Entità.
14. Per «Conto di Importo Non Rilevante» si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015 non superasse un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD.
15. Per «Conto di Importo Rilevante» si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato, al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre di

un anno successivo, superi un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD.

16. Per «Nuovo Conto di Entità» si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più Entità.

17. Per «Conto Escluso» si intende uno dei seguenti conti:

- a) un conto pensionistico che soddisfi i seguenti requisiti:
 - i) il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione registrato o regolamentato per l'accantonamento di benefici pensionistici (comprese indennità di invalidità o di decesso);
 - ii) il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);
 - iii) è prevista la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali riguardo al conto;
 - iv) i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una determinata età pensionabile, all'invalidità o al decesso, o si applicano penalità in caso di prelievi effettuati prima di tali eventi; e
 - v) alternativamente, i) i contributi annui sono limitati a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro pari o inferiore a 50 000 USD; ovvero ii) vi è un limite massimo pari o inferiore a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD per i contributi versabili sul conto nell'arco della vita, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII sull'aggregazione dei conti e la conversione valutaria.

Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera a), punto v), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti 5, 6 e 7;

- b) un conto che soddisfi i seguenti requisiti:
 - i) il conto è regolamentato come un veicolo d'investimento a fini non pensionistici ed è regolarmente scambiato su un mercato regolamentato di valori mobiliari, o il conto è regolamentato come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici;
 - ii) il conto gode di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);

- iii) i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri per quanto riguarda la finalità del conto di investimento o di risparmio (ad esempio l'erogazione di prestazioni educative o mediche), o sono applicate penalità ai prelievi effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti; e
- iv) i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 50 000 USD, in applicazione delle norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e di conversione valutaria.

Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera b), punto iv), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti 5, 6 e 7;

- c) un contratto di assicurazione vita con un periodo di copertura che termina prima che l'assicurato raggiunga l'età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti:
 - i) sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno annualmente fino alla data anteriore fra la data in cui termina il contratto e la data in cui l'assicurato compie 90 anni;
 - ii) la prestazione contrattuale non è accessibile da alcuna persona (mediante prelievo, prestito o altro) senza porre fine al contratto stesso;
 - iii) l'importo (ad esclusione dell'indennità di decesso) da versare in seguito ad annullamento o disdetta del contratto non può essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di mortalità e morbilità e delle spese (effettivamente imposte o meno) per il periodo o i periodi di durata del contratto e degli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della disdetta del contratto; e
 - iv) il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso;
- d) un conto appartenente integralmente a un patrimonio se la documentazione relativa a tale conto include una copia del testamento del *de cuius* o del certificato di morte;
- e) un conto aperto in relazione a:
 - i) un'ordinanza o una sentenza giudiziaria;
 - ii) la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:
 - il conto è finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, o è finanziato con Attività Finanziarie

- depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione del bene;
- il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore di pagare passività potenziali, o l'obbligo del locatore o del locatario di pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione;
 - le attività detenute nel conto, compreso il reddito da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del locatario (compreso per soddisfarne gli obblighi) al momento della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del contratto di locazione;
 - il conto non è un conto a margine o un conto simile aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un'attività finanziaria; e
 - il conto non è associato a un conto di cui alla parte C, punto 17, lettera f);
- iii) l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del pagamento con l'unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile;
- iv) l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria esclusivamente al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte;
- f) un Conto di Deposito che soddisfi i seguenti requisiti:
- i) il conto esiste esclusivamente in quanto un cliente effettua un pagamento eccedente il saldo dovuto a titolo di una carta di credito o di un altro meccanismo di credito rinnovabile e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente; e
 - ii) l'Istituzione Finanziaria attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 50 000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di conversione valutaria. A tal fine, il deposito eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci.
- g) qualsiasi altro conto che presenti un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di evasione fiscale, abbia caratteristiche sostanzialmente simili a uno dei conti di cui alla parte C, punto 17, lettere da a) a f), e figuri nell'elenco dei Conti Esclusi di cui all'articolo 8, paragrafo 7, a condizione che il suo status di Conto Escluso non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

D. Conto Oggetto di Comunicazione

1. Per «Conto Oggetto di Comunicazione» si intende un Conto Finanziario intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria di uno Stato membro Tenuta alla Comunicazione da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, a condizione che sia stato identificato in quanto tale a norma delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII.
2. Per «Persona Oggetto di Comunicazione» si intende una Persona di uno Stato membro diversa da: i) una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) una società di capitali che è un'Entità Collegata di una società di capitali di cui al punto i); iii) un'Entità Statale; iv) un'Organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale; o vi) un'Istituzione Finanziaria.
3. Per «Persona di uno Stato membro» in relazione a ciascuno Stato membro si intende una persona fisica o un'Entità che è residente in qualsiasi altro Stato membro ai sensi della normativa fiscale di tale altro Stato membro, o il patrimonio di un *de cuius* che era residente in qualsiasi altro Stato membro. A tal fine, un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico, che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.
4. Per «Giurisdizione Partecipante» in relazione a ciascuno Stato membro si intende:
 - a) qualsiasi altro Stato membro;
 - b) qualsiasi altra giurisdizione i) con cui lo Stato membro in questione ha concluso un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I, e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro e notificato alla Commissione europea;
 - c) qualsiasi altra giurisdizione i) con cui l'Unione ha concluso un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I, e ii) che figura in un elenco pubblicato dalla Commissione europea.
5. Per «Persone che Esercitano il Controllo» si intendono le persone fisiche che esercitano il controllo su un'Entità. Nel caso di un *trust* si intendono il disponente o i disponenti, il *trustee* o i *trustee*, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul *trust*; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un *trust* si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. I termini «Persone che Esercitano il Controllo» vanno interpretati in conformità delle raccomandazioni del GAFI.
6. Per «Entità Non finanziaria» si intende un'Entità che non è un'Istituzione Finanziaria.
7. Per «Entità Non Finanziaria Passiva» si intende: i) un'Entità Non finanziaria che non è un'Entità Non Finanziaria Attiva; o ii) un'Entità di Investimento di

cui alla parte A, punto 6, lettera b), che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

8. Per «Entità Non Finanziaria Attiva» si intende un'Entità Non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:
- a) meno del 50 % del reddito lordo dell'Entità Non Finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 % delle attività detenute dall'Entità Non Finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
 - b) il capitale dell'Entità Non Finanziaria è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Collegata di un'Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;
 - c) l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un'Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
 - d) tutte le attività dell'Entità Non Finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi ad esse, salvo che un'Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di *private equity*, un fondo di *venture capital*, un *leveraged buyout fund* o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;
 - e) l'Entità Non Finanziaria non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'Entità Non Finanziaria non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
 - f) l'Entità Non Finanziaria non è stata un'Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;
 - g) l'Entità Non Finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; ovvero

- h) l'Entità Non Finanziaria soddisfa tutti i seguenti requisiti:
- i) è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;
 - ii) è esente dall'imposta sul reddito nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza;
 - iii) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
 - iv) le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria non consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità Non Finanziaria siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità Non Finanziaria; e
 - v) le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'Entità Non Finanziaria, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un'Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell'Entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.

E. Varie

1. Per «Titolare del Conto» si intende la persona elencata o identificata quale titolare del Conto Finanziario da parte dell'Istituzione Finanziaria presso cui è intrattenuto il conto. Una persona, diversa da un'Istituzione Finanziaria, che detiene un Conto Finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario non è considerata come detentrici del conto ai fini della presente direttiva e tale altra persona è considerata come avente la titolarità del conto. Nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Titolare del Conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al Valore Maturato o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al Valore Maturato o modificare il beneficiario, i Titolari del Conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, ciascuna

persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata Titolare del Conto.

2. Per «Procedure AML/KYC» si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi a cui tale Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è soggetta.
3. Per «Entità» si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un *trust* o una fondazione.
4. Un'Entità è un'«Entità Collegata» di un'altra Entità se: i) una delle due Entità controlla l'altra Entità; ii) le due Entità sono soggette a controllo comune; o iii) le due Entità sono Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), sono soggette a gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di tali Entità di Investimento. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'Entità.
5. Per «NIF» si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).
6. Per «Prove Documentali» si intende uno dei documenti seguenti:
 - a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune) dello Stato membro o di un'altra giurisdizione in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente;
 - b) con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi;
 - c) con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, o un comune), contenente la denominazione dell'Entità nonché l'indirizzo della sua sede principale nello Stato membro o in altra giurisdizione di cui l'Entità dichiara di essere residente ovvero lo Stato membro o altra giurisdizione in cui l'Entità stessa è legalmente costituita o organizzata;
 - d) i bilanci sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare.

Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità, le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione possono utilizzare come Prove Documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il Titolare del Conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle Procedure AML/KYC o per altre finalità di legge (diverse da quelle fiscali) e applicata da detta Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prima della data utilizzata per classificare il Conto Finanziario come Conto Preesistente, a condizione che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza

che tale classificazione è inesatta o inattendibile. Per «sistema standardizzato di codificazione industriale» si intende un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le imprese in base alla tipologia di attività esercitata per finalità diverse da quelle fiscali.

SEZIONE IX

EFFICACE ATTUAZIONE

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui sopra, comprese:

- 1) norme intese ad evitare che le Istituzioni Finanziarie, le persone o gli intermediari facciano ricorso a pratiche atte a eludere le procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale;
- 2) norme che impongono alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di conservare i dati informativi relativi alle azioni intraprese e le eventuali prove utilizzate per l'attuazione delle suddette procedure, nonché misure adeguate per l'ottenimento di tali dati;
- 3) procedure amministrative intese a verificare il rispetto delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione; procedure amministrative intese a monitorare un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel caso di conti non documentati;
- 4) procedure amministrative intese a garantire che le Entità e i conti definiti nel diritto nazionale come Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e Conti Esclusi continuino a presentare un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale; e
- 5) efficaci disposizioni di attuazione per affrontare i casi di non conformità.

ALLEGATO II

NORME COMPLEMENTARI DI COMUNICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVE AI CONTI FINANZIARI

1. CAMBIAMENTO DI CIRCOSTANZE

Un «cambiamento di circostanze» comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta di informazioni allo status di una persona o che sia altrimenti in contraddizione con lo status di tale persona. Inoltre, un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento o aggiunta di informazioni riguardo al conto del Titolare del Conto (compresa l'aggiunta, la sostituzione o altra modifica riguardante un Titolare del Conto) o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi conto associato a tale conto (in applicazione delle regole di aggregazione dei conti di cui all'allegato I, sezione VII, parte C, punti 1, 2 e 3) se tale modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo status del Titolare del Conto.

Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione si è basata sulla verifica dell'indirizzo di residenza di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punto 1, e avviene un cambiamento di circostanze a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che le Prove Documentali (o altra documentazione equivalente) originarie sono inesatte o inattendibili, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, ovvero 90 giorni dopo la notifica o la scoperta di tale cambiamento di circostanze, se questa data è posteriore, acquisire un'autocertificazione e nuove Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze del Titolare del Conto ai fini fiscali. Se l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è in grado di ottenere l'autocertificazione e nuove Prove Documentali entro tale data, essa deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punti da 2 a 6.

2. AUTOCERTIFICAZIONE PER I NUOVI CONTI DI ENTITÀ

Per i Nuovi Conti di Entità, al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile soltanto un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo.

3. RESIDENZA DI UN'ISTITUZIONE FINANZIARIA

Un'Istituzione Finanziaria è «residente» in uno Stato membro se è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro (ossia se lo Stato membro è in grado di applicare le disposizioni in materia di rendicontazione da parte dell'Istituzione Finanziaria). In generale, se un'Istituzione Finanziaria è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, essa è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro. Un *trust* che sia un'Istituzione Finanziaria (indipendentemente dal fatto che sia o meno residente ai fini fiscali in uno Stato membro) è considerato soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro se uno o più dei suoi *trustee* sono residenti in tale Stato membro, a meno che il *trust* fornisca tutte le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione intrattenuti dal *trust* a un altro Stato membro in quanto è residente ai fini fiscali in tale altro Stato membro. Tuttavia, se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un *trust*) non è residente ai fini fiscali (ad esempio perché risulta trasparente sotto il profilo fiscale o è

situata in una giurisdizione che non applica un'imposta sul reddito), essa è considerata soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro se:

- a) è costituita ai sensi del diritto dello Stato membro;
- b) la sua sede di direzione (compresa l'effettiva direzione) è situata nello Stato membro; o
- c) è soggetta a vigilanza finanziaria nello Stato membro.

Se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un *trust*) è residente in due o più Stati membri, essa è soggetta agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale dello Stato membro in cui intrattiene il Conto Finanziario o i Conti Finanziari.

4. CONTO INTRATTENUTO

In generale, il conto si considera intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria:

- a) nel caso di un Conto di Custodia, presso l'Istituzione Finanziaria che detiene la custodia delle attività sul conto (compresa un'Istituzione Finanziaria che detiene attività per conto (*in street name*) del Titolare del Conto presso tale istituzione);
- b) nel caso di un Conto di Deposito, presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al conto (esclusi gli agenti di un'Istituzione Finanziaria, indipendentemente dal fatto che tali agenti siano o meno un'Istituzione Finanziaria);
- c) nel caso di quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Istituzione Finanziaria che costituiscono un Conto Finanziario, presso tale Istituzione Finanziaria;
- d) nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al contratto.

5. TRUST CHE SONO ENTITÀ NON FINANZIARIE PASSIVE

Un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali ai sensi dell'allegato I, sezione VIII, parte D, punto 3, è trattata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. A tal fine, una persona giuridica o un dispositivo giuridico sono considerati «simili» a una società di persone e a una società a responsabilità limitata se non sono trattati come soggetti fiscali in uno Stato membro ai sensi della legislazione fiscale di tale Stato membro. Tuttavia, al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di informativa (tenuto conto dell'ampia portata dei termini «Persone che Esercitano il Controllo» nel caso di *trust*), un *trust* che è un'Entità Non Finanziaria Passiva può non essere considerato un siffatto dispositivo giuridico.

6. INDIRIZZO DELLA SEDE PRINCIPALE DELL'ENTITÀ

Uno dei requisiti di cui all'allegato I, sezione VIII, parte E, punto 6, lettera c), prevede che, con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale comprenda l'indirizzo della sede principale dell'Entità nello Stato membro o in altra giurisdizione in cui l'Entità stessa dichiara di essere residente o nello Stato membro o in altra giurisdizione in cui essa è costituita o organizzata. L'indirizzo della sede principale dell'Entità è generalmente il luogo in cui è

situata la sede di direzione effettiva. L'indirizzo dell'Istituzione Finanziaria presso cui l'Entità intrattiene un conto, una casella postale o un indirizzo utilizzato esclusivamente a fini postali non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità, a meno che tale indirizzo sia l'unico utilizzato dall'Entità e figuri come sede legale nei documenti organizzativi dell'Entità stessa. Inoltre, un indirizzo fornito subordinatamente ad istruzioni miranti a conservare tutta la posta all'indirizzo stesso non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità.

ALLEGATO III

REGOLE DI COMPILAZIONE PER I GRUPPI DI IMPRESE MULTINAZIONALI

SEZIONE I

DEFINIZIONI

1. Per «Gruppo» si intende un insieme di imprese collegate tramite la proprietà o il controllo, in modo tale che esso sia tenuto a redigere il Bilancio Consolidato a fini della rendicontazione finanziaria secondo i principi contabili applicabili o vi sarebbe tenuto se le partecipazioni al capitale di una di queste imprese fossero negoziate in una borsa valori pubblica.
2. Per «Impresa» si intende qualsiasi forma di conduzione di attività da parte di qualsiasi persona di cui all'articolo 3, punto 11, lettere b), c) e d).
3. Per «Gruppo di Imprese Multinazionali» si intende un gruppo, diverso da un gruppo di Imprese Multinazionali Escluso, che comprende due o più imprese aventi residenza fiscale in giurisdizioni diverse, oppure un'impresa residente ai fini fiscali in una giurisdizione e soggetta a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione in un'altra giurisdizione.
4. Per «Gruppo di Imprese Multinazionali Escluso» si intende un gruppo i cui ricavi consolidati complessivi, in relazione a ciascun Periodo d'imposta sono inferiori a 750 000 000 EUR, o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 000 000 EUR alla data di gennaio 2015, nel Periodo d'imposta immediatamente precedente al Periodo d'imposta di Rendicontazione, come indicato nel Bilancio Consolidato relativo a tale Periodo d'imposta precedente.
5. Per «Entità costitutiva» si intende:
 - a) un'unità operativa distinta di un gruppo di Imprese Multinazionali che è inclusa nel Bilancio Consolidato di tale gruppo a fini della rendicontazione finanziaria o lo sarebbe se le partecipazioni al capitale di tale unità operativa di un gruppo di Imprese Multinazionali fossero negoziate in una borsa valori pubblica;
 - b) un'unità operativa che è esclusa dal Bilancio Consolidato del gruppo di Imprese Multinazionali unicamente sulla base delle sue dimensioni o della rilevanza;
 - c) ciascuna stabile organizzazione di un'unità operativa distinta del gruppo di Imprese Multinazionali che rientra in quanto previsto alla lettera a) o b), purché l'unità operativa rediga un bilancio distinto per la stabile organizzazione ai fini della rendicontazione finanziaria o a fini normativi, fiscali o di controllo interno della gestione.
6. Per «Entità tenuta alla rendicontazione» si intende l'Entità costitutiva che è tenuta a presentare, per conto del gruppo di Imprese Multinazionali, una rendicontazione paese per paese conforme ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, nella propria giurisdizione di residenza fiscale. L'Entità tenuta alla rendicontazione può essere la Controllante capogruppo, la Supplente della Controllante capogruppo o qualsiasi entità di cui alla sezione II, punto 1.

7. Per «Controllante capogruppo» si intende l'Entità costitutiva di un gruppo di Imprese Multinazionali che soddisfa i seguenti criteri:
 - a) essa detiene, direttamente o indirettamente, in una o più Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali, un interesse tale da essere tenuta a redigere il Bilancio Consolidato secondo i principi contabili generalmente applicati nella sua giurisdizione di residenza fiscale, o vi sarebbe tenuta se le sue partecipazioni al capitale fossero negoziate in una borsa valori pubblica nella sua giurisdizione di residenza fiscale;
 - b) nel gruppo di Imprese Multinazionali non vi è nessun'altra Entità costitutiva che detenga, direttamente o indirettamente, un interesse ai sensi della lettera a) nell'Entità costitutiva di cui sopra.
8. Per «Supplente della Controllante capogruppo» si intende l'Entità costitutiva del gruppo di Imprese Multinazionali nominata da detto gruppo quale unica sostituta della Controllante capogruppo ai fini della presentazione della rendicontazione paese per paese nella giurisdizione di residenza fiscale dell'Entità costitutiva per conto del gruppo di Imprese Multinazionali qualora si verifichi una o più delle condizioni di cui alla sezione II, punto 1, lettera b).
9. Per «Periodo d'imposta» si intende un periodo contabile annuale in relazione al quale la Controllante capogruppo del gruppo di Imprese Multinazionali redige il bilancio.
10. Per «Periodo d'imposta di Rendicontazione» si intende il Periodo d'Imposta i cui risultati, finanziario ed operativo, sono riportati nella rendicontazione paese per paese di cui all'articolo 10, paragrafo 3.
11. Per «Accordo qualificante tra Autorità Competenti» si intende un accordo tra i rappresentanti autorizzati di uno Stato membro dell'UE e una giurisdizione non-UE che sono parti di un accordo internazionale e che richiede lo scambio automatico di rendicontazioni paese per paese tra le giurisdizioni delle parti.
12. Per «Accordo Internazionale» si intende la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, qualsiasi convenzione fiscale bilaterale o multilaterale, o qualsiasi accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale di cui è parte lo Stato membro e le cui disposizioni forniscano la base giuridica per lo scambio, anche automatico, di informazioni fiscali tra giurisdizioni.
13. Per «Bilancio Consolidato» si intende il bilancio di un gruppo di Imprese Multinazionali nel quale le attività, le passività, i redditi, i costi e i flussi di cassa della Controllante capogruppo e delle Entità costitutive sono presentati come quelli di un'unica entità economica.
14. Per «Inadempienza sistemica» relativamente a una giurisdizione si intende che una giurisdizione nella quale è in vigore un Accordo qualificante tra Autorità Competenti concluso con uno Stato membro (per ragioni diverse da quanto previsto dall'accordo) ha sospeso lo scambio automatico di informazioni, oppure che una giurisdizione ha ripetutamente omesso di trasmettere automaticamente a uno Stato membro le rendicontazioni paese per paese in suo possesso relative a Gruppi di Imprese Multinazionali che hanno Entità costitutive in tale Stato membro.

SEZIONE II

OBBLIGHI GENERALI DI RENDICONTAZIONE

1. Un'Entità costitutiva residente in uno Stato membro che non sia la Controllante capogruppo di un gruppo di Imprese Multinazionali presenta la rendicontazione paese per paese per quanto riguarda il Periodo d'imposta di Rendicontazione di un gruppo di Imprese Multinazionali di cui essa è un'Entità costitutiva laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) l'entità è residente a fini fiscali in uno Stato membro;
 - b) quando si presenta una delle condizioni seguenti:
 - i) la Controllante capogruppo del gruppo di Imprese Multinazionali non è obbligata a presentare una rendicontazione paese per paese nella sua giurisdizione di residenza fiscale;
 - ii) nella giurisdizione di residenza fiscale della Controllante capogruppo vige un Accordo Internazionale di cui lo Stato membro è parte, ma alla data di cui all'articolo 10, paragrafo 1, per la presentazione della rendicontazione paese per paese per il Periodo d'imposta di Rendicontazione non è in vigore un Accordo qualificante tra Autorità Competenti di cui lo Stato membro è parte;
 - iii) vi è stata un'Inadempienza sistemica della giurisdizione di residenza fiscale della Controllante capogruppo che è stata notificata dallo Stato membro all'Entità Costitutiva residente a fini fiscali nello Stato membro.

Fatto salvo l'obbligo della Controllante capogruppo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o della Supplente della Controllante capogruppo di presentare la prima rendicontazione paese per paese per il periodo d'imposta del gruppo di Imprese Multinazionali che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva, gli Stati membri possono decidere che l'obbligo delle Entità costitutive di cui al punto 1 si applica alle rendicontazioni paese per paese relativamente ai Periodi d'imposta di Rendicontazione che hanno inizio il 1 gennaio 2017 o in data successiva.

Un'Entità costitutiva residente in uno Stato membro quale definita al primo paragrafo del presente punto chiede alla sua Controllante capogruppo di fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di ottemperare all'obbligo di presentare una rendicontazione paese per paese in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3. Qualora, nonostante questa richiesta, non abbia ottenuto o acquisito tutte le informazioni necessarie per la rendicontazione del gruppo di Imprese Multinazionali, l'Entità costitutiva presenta una rendicontazione paese per paese contenente tutte le informazioni in suo possesso, ottenute o acquisite, e notifica allo Stato membro di residenza che la Controllante capogruppo si è rifiutata di mettere a disposizione le informazioni necessarie. Questa disposizione non pregiudica il diritto dello Stato membro in questione di applicare le sanzioni all'uopo previste nella legislazione nazionale; lo Stato membro informa tutti gli Stati membri di questo rifiuto.

Qualora più Entità costitutive dello stesso gruppo di Imprese Multinazionali siano residenti a fini fiscali nell'Unione e ricorrano una o più delle condizioni di cui alla lettera b), il gruppo di Imprese Multinazionali può designare una di queste Entità costitutive affinché presenti la rendicontazione paese per paese in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, per qualsiasi Periodo d'imposta di Rendicontazione

entro il termine previsto all'articolo 10, paragrafo 1, e notifichi allo Stato membro che con tale presentazione essa assolve all'obbligo previsto per tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali residenti a fini fiscali nell'Unione. Lo Stato membro, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, comunica la rendicontazione paese per paese ricevuta a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali dell'Entità tenuta alla rendicontazione sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione.

Qualora non possa ottenere o acquisire tutte le informazioni necessarie per presentare una rendicontazione paese per paese in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, un'Entità costitutiva non può essere designata quale Entità tenuta alla rendicontazione del gruppo di Imprese Multinazionali conformemente al quarto comma. Ciò non pregiudica l'obbligo dell'Entità costitutiva di notificare allo Stato membro di residenza che la Controllante capogruppo si è rifiutata di mettere a disposizione le informazioni necessarie.

2. In deroga al punto 1, se si verificano una o più delle condizioni di cui al punto 1, lettera b), un'entità descritta al punto 1 non è tenuta a presentare la rendicontazione paese per paese per alcun Periodo d'imposta di Rendicontazione qualora il gruppo di Imprese Multinazionali di cui essa è un'Entità costitutiva metta a disposizione una rendicontazione paese per paese a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, relativamente a tale Periodo d'imposta attraverso una Supplente della Controllante capogruppo che presenti la rendicontazione paese per paese all'autorità fiscale della giurisdizione in cui è residente a fini fiscali alla data di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o in data precedente, e che, nel caso in cui la Supplente della Controllante capogruppo sia residente a fini fiscali in una giurisdizione al di fuori dell'Unione, soddisfi le seguenti condizioni:
 - a) la giurisdizione di residenza fiscale della Supplente della Controllante capogruppo richiede la presentazione di rendicontazioni paese per paese in conformità dei requisiti dell'articolo 10, paragrafo 3;
 - b) nella giurisdizione di residenza fiscale della Supplente della Controllante capogruppo vige un Accordo qualificante tra Autorità Competenti di cui lo Stato membro è parte alla data di cui all'articolo 10, paragrafo 1, per la presentazione della rendicontazione paese per paese per il Periodo d'imposta di Rendicontazione;
 - c) la giurisdizione di residenza fiscale della Supplente della Controllante capogruppo non ha notificato allo Stato membro un'Inadempienza sistemica;
 - d) alla giurisdizione di residenza fiscale della Supplente della Controllante capogruppo è stato notificato, entro l'ultimo giorno del Periodo d'imposta di Rendicontazione del gruppo di Imprese Multinazionali, da parte dell'Entità costitutiva residente a fini fiscali nella sua giurisdizione, che costituisce la Supplente della Controllante capogruppo;
 - e) allo Stato membro è stata presentata una notifica conformemente al punto 4.
3. Gli Stati membri chiedono a ciascuna Entità costitutiva di un gruppo di Imprese Multinazionali residente a fini fiscali nel proprio territorio di notificare allo Stato membro se essa è la Controllante capogruppo, la Supplente della Controllante capogruppo o l'Entità costitutiva designata al punto 1, entro l'ultimo giorno del

Periodo d'imposta di Rendicontazione di tale gruppo di Imprese Multinazionali. Gli Stati membri possono estendere tale termine fino all'ultimo giorno fissato per la presentazione della dichiarazione fiscale dell'Entità costitutiva relativa al periodo d'imposta precedente.

4. Gli Stati membri chiedono, ove un'Entità costitutiva di un gruppo di Imprese Multinazionali residente a fini fiscali nel proprio territorio non sia né la Controllante capogruppo né la Supplente della Controllante capogruppo né l'Entità costitutiva designata al punto 1, che essa notifichi allo Stato membro l'identità e la residenza fiscale dell'Entità tenuta alla rendicontazione entro l'ultimo giorno del Periodo d'imposta di Rendicontazione di tale gruppo di Imprese Multinazionali. Gli Stati membri possono estendere tale termine fino all'ultimo giorno fissato per la presentazione della dichiarazione fiscale dell'Entità costitutiva relativa al periodo d'imposta precedente.
5. La rendicontazione paese per paese specifica la valuta in cui sono espressi gli importi indicati nella rendicontazione.

Tabella 2 Elenco di tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale

Denominazione del gruppo di Imprese Multinazionali:

Periodo d'imposta interessato:

Giurisdizione fiscale	Entità costitutive e residenti nella giurisdizione fiscale	Giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza a fini fiscali	Attività Principali												
			Ricerca e sviluppo	Detenzione o gestione dei diritti di proprietà intellettuale	Acquisti o appalti	Fabbricazione o produzione	Vendite, commercializzazione o distribuzione	Servizi di amministrazione, gestione o assistenza	Prestazioni e di servizi a parti non correlate	Finanziamento interno del gruppo	Servizi finanziari regolamentati	Assicurazioni	Detenzione di azioni o altri strumenti di capitale	Inattiva	Altro ¹
	1.														
	2.														
	3.														
	1.														
	2.														
	3.														

¹ Specificare nelle «Informazioni supplementari» la natura dell'attività dell'Entità costitutiva.

Tabella 3: Informazioni supplementari

Denominazione del gruppo di Imprese Multinazionali:

Periodo d'imposta interessato:

Si prega di fornire ogni ulteriore informazione o spiegazione sintetica che si ritenga necessaria o che possa agevolare la comprensione delle informazioni obbligatorie fornite nella rendicontazione paese per paese

B. Istruzioni generali per la compilazione della rendicontazione paese per paese

1. Obiettivo

Il modello serve per segnalare la distribuzione del reddito, delle imposte e delle attività di un gruppo di Imprese Multinazionali sulla base della giurisdizione fiscale.

2. Trattamento delle succursali e delle stabili organizzazioni

I dati relativi alla stabile organizzazione devono essere comunicati con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui questa è situata e non con riferimento alla giurisdizione di residenza fiscale dell'unità operativa di cui tale stabile organizzazione fa parte. Le informazioni comunicate nella giurisdizione di residenza fiscale riguardo all'unità operativa di cui fa parte la stabile organizzazione non comprendono i dati finanziari relativi alla stabile organizzazione.

3. Periodo di riferimento del modello annuale

Il modello si riferisce al Periodo d'imposta dell'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione. Per le Entità Costitutive il modello deve contenere in modo coerente una delle seguenti tipologie di informazioni, a discrezione dell'impresa multinazionale notificante:

- a) informazioni relative al Periodo d'imposta delle pertinenti Entità costitutive che termina alla stessa data del Periodo d'imposta dell'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione, o che termina entro i 12 mesi precedenti tale data;
- b) informazioni relative a tutte le pertinenti Entità costitutive segnalate per il Periodo d'imposta dell'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione.

4. Fonte dei dati

Per la compilazione del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve utilizzare sistematicamente, nel corso degli anni, le stesse fonti di dati. L'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione può scegliere di usare i dati desunti dalla reportistica del bilancio consolidato, dai bilanci obbligatori di entità separate, dai bilanci previsti dalla normativa o dalla contabilità relativa alla gestione interna. Non è necessario conciliare le dichiarazioni relative ai ricavi, agli utili e alle imposte indicate nel modello con quanto riportato nel bilancio consolidato. Se come base per la rendicontazione si utilizzano i bilanci obbligatori, tutti gli importi devono essere convertiti nella valuta funzionale dichiarata dell'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione applicando il tasso di cambio medio per l'anno indicato nella sezione «Informazioni supplementari» del modello. Non è però necessario effettuare adeguamenti per quanto concerne le differenze tra i principi contabili applicati nelle diverse giurisdizioni fiscali.

L'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve fornire una breve descrizione delle fonti dei dati utilizzate per compilare il modello nella sezione «Informazioni supplementari» dello stesso. Nel caso in cui da un anno all'altro venga modificata la fonte dei dati utilizzate, l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve esporre le motivazioni di tale

cambiamento e le relative conseguenze nella sezione «Informazioni supplementari» del modello.

C. Istruzioni specifiche per la compilazione della rendicontazione paese per paese

1. Riepilogo della distribuzione dei redditi, delle imposte e delle attività per giurisdizione fiscale (tabella 1)

1.1. Giurisdizione fiscale

Nella prima colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve elencare tutte le giurisdizioni fiscali in cui le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali sono residenti a fini fiscali. Si definisce giurisdizione fiscale una giurisdizione, corrispondente o meno ad uno Stato, dotata di autonomia fiscale. Per tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali che l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione non ritiene essere residenti in alcuna giurisdizione fiscale ai fini dell'imposizione è necessario inserire una riga a parte. Qualora un'Entità costitutiva sia residente in più di una giurisdizione fiscale, per determinarne la giurisdizione di residenza fiscale dovranno essere applicate le regole dirimenti del trattato fiscale applicabile. Ove non vi sia nessun trattato fiscale applicabile, l'Entità costitutiva deve essere segnalata come residente nella giurisdizione fiscale della sua sede di direzione effettiva. La sede di direzione effettiva deve essere determinata in base agli standard concordati a livello internazionale.

1.2. Ricavi

Nelle tre colonne del modello sotto l'intestazione «Ricavi», l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve inserire le seguenti informazioni:

- a) la somma dei ricavi di tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali nella pertinente giurisdizione fiscale generati dalle operazioni con imprese associate;
- b) la somma dei ricavi di tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali nella pertinente giurisdizione fiscale generati dalle operazioni con terzi indipendenti;
- c) il totale delle somme di cui alle lettere a) e b).

I ricavi comprendono le entrate derivanti dalla vendita di scorte e di proprietà, da servizi, canoni, interessi, premi ed eventuali altri importi. I ricavi non comprendono i pagamenti ricevuti da altre Entità costitutive che sono considerati dividendi nella giurisdizione fiscale del soggetto pagante.

1.3. Utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito

Nella quinta colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare la somma degli utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito per tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Gli utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito devono includere tutte le voci relative a ricavi e costi straordinari.

1.4. Imposte sul reddito pagate (in base alla contabilità di cassa)

Nella sesta colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare l'importo totale delle imposte sul reddito effettivamente versate durante il pertinente periodo d'imposta da tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella giurisdizione fiscale di cui trattasi. Le imposte pagate comprendono le imposte di cassa versate in contanti dall'Entità Costitutiva alla giurisdizione di residenza fiscale e a tutte le altre giurisdizioni fiscali. Le imposte pagate comprendono le ritenute alla fonte versate da altri soggetti (imprese associate e imprese indipendenti) sui pagamenti all'Entità costitutiva. Pertanto se la società A

residente nella giurisdizione fiscale A matura interessi nella giurisdizione fiscale B, la ritenuta alla fonte operata nella giurisdizione fiscale B deve essere segnalata da parte della società A.

1.5. Imposte sul reddito maturate (anno in corso)

Nella settima colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare la somma degli oneri fiscali correnti maturati sugli utili o sulle perdite imponibili per l'anno a cui si riferisce la rendicontazione e per tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Gli oneri fiscali correnti riguardano solamente operazioni relative all'anno in corso e non comprendono imposte differite o accantonamenti per debiti d'imposta incerti.

1.6. Capitale dichiarato

Nell'ottava colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare la somma del capitale dichiarato di tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, il capitale dichiarato deve essere segnalato dall'entità giuridica a cui queste stabili organizzazioni fanno capo, a meno che nella giurisdizione fiscale della stabile organizzazione non vi sia uno specifico requisito patrimoniale a fini regolamentari.

1.7. Utili non distribuiti

Nella nona colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare la somma totale degli utili non distribuiti a fine anno di tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, gli utili non distribuiti devono essere segnalati dall'entità giuridica a cui queste fanno capo.

1.8. Numero di addetti

Nella decima colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare il numero totale di addetti, su base equivalente a tempo pieno (ETP), di tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Il numero di addetti può essere riferito alla fine dell'anno, calcolato sulla base dei livelli medi di occupazione per l'anno o con qualsiasi altra modalità che sia applicata in modo coerente tra giurisdizioni fiscali e da un anno all'altro. A tal fine, i collaboratori esterni che partecipano alle attività ordinarie dell'Entità costitutiva possono essere indicati come addetti. Sono ammessi arrotondamenti o approssimazioni ragionevoli del numero degli addetti, a condizione che non falsino in misura rilevante la distribuzione relativa degli addetti tra le diverse giurisdizioni fiscali. Gli approcci scelti devono essere applicati in modo coerente da un anno all'altro tra le diverse entità.

1.9. Immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Nell'undicesima colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare la somma dei valori contabili netti delle immobilizzazioni materiali di tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, le immobilizzazioni devono essere segnalate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui è situata la stabile organizzazione. In questo contesto le immobilizzazioni materiali non comprendono disponibilità liquide o mezzi equivalenti, attività immateriali o attività finanziarie.

2. Elenco di tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale (tabella 2)

2.1. Entità costitutive residenti nella giurisdizione fiscale

L'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve elencare, giurisdizione fiscale per giurisdizione fiscale e riportando la denominazione di ciascuna entità giuridica, tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali che sono residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Tuttavia, come indicato al punto 2 delle istruzioni generali per quanto riguarda le stabili organizzazioni, queste ultime devono essere elencate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui sono situate. Deve essere indicata l'entità giuridica a cui fa capo la stabile organizzazione.

2.2. Giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza a fini fiscali

L'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare il nome della giurisdizione fiscale secondo la cui normativa è costituita od organizzata l'Entità costitutiva del gruppo di Imprese Multinazionali, se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale.

2.3. Attività Principali

L'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve precisare la natura dell'attività principale (o delle attività principali) che l'Entità costitutiva esercita nella pertinente giurisdizione fiscale, contrassegnando una o più caselle, a seconda del caso.

ALLEGATO IV

ELEMENTI DISTINTIVI

Parte I. Criterio del vantaggio principale

Gli elementi distintivi generici della categoria A e quelli specifici della categoria B e della categoria C, punto 1, lettera b) i), e lettere c) e d) possono essere presi in considerazione soltanto laddove soddisfino il «criterio del vantaggio principale».

Tale criterio sarà soddisfatto se è possibile stabilire che il principale vantaggio o uno dei principali vantaggi che una persona, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, si può ragionevolmente attendere da un meccanismo è ottenere un vantaggio fiscale.

Nel contesto dell'elemento distintivo della categoria C, punto 1, la presenza delle condizioni di cui alla categoria C, punto 1, lettera b), punto i), e lettere c) o d) non può di per sé costituire un motivo per concludere che un meccanismo soddisfi il criterio del vantaggio principale.

Parte II. Categorie degli elementi distintivi

A. Elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio principale

1. Un meccanismo in cui il contribuente pertinente o un partecipante al meccanismo si impegna a rispettare una condizione di riservatezza che può comportare la non comunicazione ad altri intermediari o alle autorità fiscali delle modalità con cui il meccanismo potrebbe garantire un vantaggio fiscale.
2. Un meccanismo in cui l'intermediario è autorizzato a ricevere una commissione (o un interesse e una remunerazione per i costi finanziari e altre spese) per il meccanismo e tale commissione è fissata in riferimento:
 - a) all'entità del vantaggio fiscale derivante dal meccanismo; oppure
 - b) al fatto che dal meccanismo sia effettivamente derivato un vantaggio fiscale. Ciò includerebbe l'obbligo per l'intermediario di rimborsare parzialmente o totalmente le commissioni se il vantaggio fiscale previsto derivante dal meccanismo non è stato in parte o del tutto conseguito.
3. Un meccanismo che ha una documentazione e/o una struttura sostanzialmente standardizzate ed è a disposizione di più contribuenti pertinenti senza bisogno di personalizzarne in modo sostanziale l'attuazione.

B. Elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio principale

1. Un meccanismo in cui un partecipante al meccanismo stesso adotta misure artificiose consistenti nell'acquisire una società in perdita, interromperne l'attività principale e utilizzarne le perdite per ridurre il suo debito d'imposta, anche mediante il trasferimento di tali perdite verso un'altra giurisdizione o l'accelerazione dell'uso di tali perdite.
2. Un meccanismo che ha come effetto la conversione del reddito in capitale, doni o altre categorie di reddito tassate a un livello inferiore o esenti da imposta.
3. Un meccanismo comprendente operazioni circolari che si traducono in un «carosello» di fondi («round-tripping»), in particolare tramite il

coinvolgimento di entità interposte che non svolgono nessun'altra funzione commerciale primaria o di operazioni che si compensano o si annullano reciprocamente o che presentano altre caratteristiche simili.

C. Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere

1. Un meccanismo che prevede pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o più imprese associate, dove si verifica almeno una delle condizioni seguenti:
 - a) il destinatario non è residente a fini fiscali in alcuna giurisdizione fiscale;
 - b) nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in una giurisdizione, quest'ultima:
 - i) non impone alcuna imposta sul reddito delle società o impone un'imposta sul reddito delle società il cui tasso è pari o prossimo a zero; oppure
 - ii) è inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi che sono state valutate collettivamente dagli Stati membri o nel quadro dell'OCSE come non cooperative;
 - c) il pagamento beneficia di un'esenzione totale dalle imposte nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali;
 - d) il pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali.
2. Per lo stesso ammortamento sul patrimonio sono chieste detrazioni in più di una giurisdizione.
3. È chiesto lo sgravio dalla doppia tassazione rispetto allo stesso elemento di reddito o capitale in più di una giurisdizione.
4. Esiste un meccanismo che include trasferimenti di attivi e in cui vi è una differenza significativa nell'importo considerato dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni interessate.

D. Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva

1. Un meccanismo che può avere come effetto di compromettere l'obbligo di comunicazione imposto dalle leggi che attuano la normativa dell'Unione o eventuali accordi equivalenti sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, compresi accordi con i paesi terzi, o che trae vantaggio dall'assenza di tale normativa o tali accordi. Detti meccanismi includono come minimo gli elementi seguenti:
 - a) l'uso di un conto, prodotto o investimento che non è un conto finanziario, o non appare come tale, ma ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di un conto finanziario;
 - b) il trasferimento di conti o attività finanziari in giurisdizioni che non sono vincolate dallo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari con lo Stato di residenza del contribuente pertinente, o l'utilizzo di tali giurisdizioni;

- c) la riclassificazione di redditi e capitali come prodotti o pagamenti che non sono soggetti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
 - d) il trasferimento o la conversione di un'istituzione finanziaria, o di un conto finanziario o delle relative attività in un'istituzione finanziaria o in un conto o in attività finanziari non soggetti a comunicazione nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
 - e) il ricorso a soggetti, meccanismi o strutture giuridici che eliminano o hanno lo scopo di eliminare la comunicazione di informazioni su uno o più titolari di conti o persone che esercitano il controllo sui conti nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
 - f) meccanismi che compromettono le procedure di adeguata verifica utilizzate dalle istituzioni finanziarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione di informazioni sui conti finanziari o ne sfruttano le debolezze, compreso l'uso di giurisdizioni con regimi inadeguati o deboli di attuazione della legislazione antiriciclaggio o con requisiti di trasparenza deboli per quanto riguarda le persone giuridiche o i dispositivi giuridici.
2. Un meccanismo che comporta una catena di titolarità legale o effettiva non trasparente, con l'utilizzo di persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche:
- a) che non svolgono un'attività economica sostanziale supportata da personale, attrezzatura, attività e locali adeguati; e
 - b) che sono costituiti, gestiti, residenti, controllati o stabiliti in una giurisdizione diversa dalla giurisdizione di residenza di uno o più dei titolari effettivi delle attività detenute da tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche; e
 - c) in cui i titolari effettivi di tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche, quali definiti dalla direttiva (UE) 2015/849, sono resi non identificabili.

E. Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento

1. Un meccanismo che comporta l'uso di norme «porto sicuro» (safe harbour) unilaterali.
2. Un meccanismo che comporta il trasferimento di beni immateriali di difficile valutazione. Si intende per «beni immateriali di difficile valutazione» (hard-to-value intangibles) quei beni immateriali o i diritti su beni immateriali, per i quali al momento del loro trasferimento tra imprese associate:
 - a) non esistono affidabili transazioni comparabili; e
 - b) al momento della definizione dell'accordo, le proiezioni dei flussi di cassa futuri o del reddito derivante dal bene immateriale trasferito o le assunzioni utilizzate nella sua valutazione sono altamente incerte, rendendo difficile prevedere il livello di successo finale del bene immateriale trasferito.

3. Un meccanismo che implica un trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attività, se la previsione annuale degli utili del cedente o dei cedenti al lordo di interessi e imposte (EBIT), nel periodo di tre anni successivo al trasferimento, è inferiore al 50 % della previsione annuale degli EBIT del cedente o cedenti in questione in mancanza di trasferimento.
-



ALLEGATO V

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive
(di cui all'articolo 35)

Direttiva 2011/16/UE del Consiglio	(GU L 64 del 11.3.2011, pag. 1)
Direttiva 2014/107/UE del Consiglio	(GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1)
Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio	(GU L 332 del 18.12.2015, pag. 1)
Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio	(GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8)
Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio	(GU L 342 del 16.12.2016, pag. 1)
Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio	(GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1)

Part B

Termini di recepimento nel diritto interno e date di applicazione
(di cui all'articolo 35)

Direttiva	Termine di recepimento	Data di applicazione
Direttiva 2011/16/UE	1 gennaio 2013 (1 gennaio 2015 per quanto riguarda l'articolo 8)	-
Direttiva 2014/107/UE	31 dicembre 2015	1 gennaio 2016 (1 gennaio 2017 per quanto riguarda l'Austria)
Direttiva (UE) 2015/2376	31 dicembre 2016	1 gennaio 2017
Direttiva (UE) 2016/881	4 giugno 2017	5 giugno 2017
Direttiva (UE) 2016/2258	31 dicembre 2017	1 gennaio 2018
Direttiva (UE) 2018/822	31 dicembre 2019	1 luglio 2020

ALLEGATO VI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2011/16/UE	Presente direttiva
Articoli da 1 a 7	Articoli da 1 a 7
Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 8, paragrafo 3 <i>bis</i>	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 8, paragrafo 6	Articolo 8, paragrafo 5
Articolo 8, paragrafo 7	Articolo 8, paragrafo 6
Articolo 8, paragrafo 7 <i>bis</i>	Articolo 8, paragrafo 7
Articolo 8, paragrafo 8	Articolo 8, paragrafo 8
Articolo 8 <i>bis</i> , paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 8 <i>bis</i> , paragrafo 2	–
Articolo 8 <i>bis</i> , paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 8 <i>bis</i> , paragrafo 4	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 8 <i>bis</i> , paragrafo 5	Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 8 <i>bis</i> , paragrafo 6	Articolo 9, paragrafo 5
Articolo 8 <i>bis</i> , paragrafo 7	Articolo 9, paragrafo 6
Articolo 8 <i>bis</i> , paragrafo 8	Articolo 9, paragrafo 7
Articolo 8 <i>bis</i> , paragrafo 9	–
Articolo 8 <i>bis</i> , paragrafo 10	Articolo 9, paragrafo 8
Articolo 8 <i>bis bis</i>	Articolo 10
Articolo 8 <i>bis ter</i>	Articolo 11
Articolo 8 <i>ter</i> , paragrafo 1	–
Articolo 8 <i>ter</i> , paragrafo 2	Articolo 12
Articolo 9	Articolo 13
Articolo 10	Articolo 14
Articolo 11	Articolo 15

Articolo 12	Articolo 16
Articolo 13	Articolo 17
Articolo 14	Articolo 18
Articolo 15	Articolo 19
Articolo 16	Articolo 20
Articolo 17	Articolo 21
Articolo 18	Articolo 22
Articolo 19	Articolo 23
Articolo 20, paragrafi da 1 a 4	Articolo 24, paragrafi da 1 a 4
Articolo 20, paragrafo 5, primo comma	Articolo 24, paragrafo 5, primo e secondo comma
Articolo 20, paragrafo 5, secondo comma	Articolo 24, paragrafo 5, terzo comma
Articolo 20, paragrafo 5, terzo comma	Articolo 24, paragrafo 5, quarto comma
Articolo 20, paragrafo 6	Articolo 24, paragrafo 6
Articolo 21, paragrafi da 1 a 4	Articolo 25, paragrafi da 1 a 4
Articolo 21, paragrafo 5, primo e secondo comma	Articolo 25, paragrafo 5, primo comma
Articolo 21, paragrafo 5, terzo comma	Articolo 25, paragrafo 5, secondo comma
Articolo 21, paragrafo 5, quarto comma	Articolo 25, paragrafo 5, terzo comma
Articolo 21, paragrafo 6	Articolo 25, paragrafo 6
Articolo 22, paragrafo 1	Articolo 26, paragrafo 1
Articolo 22, paragrafo 1 <i>bis</i>	Articolo 26, paragrafo 2
Articolo 22, paragrafo 2	Articolo 26, paragrafo 3
Articolo 23	Articolo 27
Articolo 23 <i>bis</i>	Articolo 28
Articolo 24	Articolo 29
Articolo 25, paragrafo 1	Articolo 30, paragrafo 1
Articolo 25, paragrafo 1 <i>bis</i>	Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 4

Articolo 25 *bis*

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31

Allegati da I a IV

–

–

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 4

Articolo 30, paragrafo 5

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 35

Articolo 34

Articolo 36

Articolo 37

Allegati da I a IV

Allegato V

Allegato VI